



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 174 del 18/11/2010

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE
V.I.A. E V.A.S. 5 ottobre 2010, n.452**

L.R. N. 11/2001 - Procedura di Valutazione Impatto Ambientale - Impianto di trattamento e smaltimento rifiuti speciali non pericolosi in loc. Formica - Comune di Brindisi - Proponente: Eurosud S.r.l..

L'anno 2010 addì 5 del mese di Ottobre in Modugno (Ba), presso il Servizio Ecologia,

IL DIRIGENTE L'UFFICIO VIA/VAS

Ing. Gennaro RUSSO, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dall'Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg.le di V.I.A. (R.R. approvato con D.G.R. N. 24/09 art.1, art. 3 c.6, art. 11 c.4), ha adottato il seguente provvedimento:

VISTO CHE:

• Con nota acquisita al prot. n. 861 del 27.01.2006 la Eurosud S.r.l. - Via Mazzini, 63 - Brindisi - presentava, ai sensi della L.R. N.11/01, istanza di compatibilità ambientale per l'impianto di trattamento e smaltimento rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 4, punto 1. lett. b) del D. Lgs. 36/03 in loc. Formica, nel Comune di Brindisi, riportato in catasto al foglio di mappa n. 39, p.lle nn. 328, 327, 660, 119, 320, 326, 319, 325, 318, 324, 331, 317, 323, 112 e 233.

Con la predetta istanza veniva depositata la seguente documentazione:

- 1) Studio Impatto Ambientale;
- 2) Atlante grafico;
- 3) Relazione tecnica;
- 4) Relazione Tecnica su Mitigazione e Controlli;
- 5) Piano di Marketing Territoriale;
- 6) Relazione geologica;
- 7) Relazione sulla sicurezza;
- 8) Relazione sugli impianti elettrici;
- 9) Relazione sulla manutenzione degli impianti;
- 10) Relazione sulla valutazione dell'impatto acustico;
- 11) Computo Metrico Estimativo;
- 12) Elenco Prezzi;
- 13) Rendering grafico dell'impianto;
- 14) Elaborati grafici:

- Planimetria generale
- Planimetria dell'area servizi
- Impianto raccolta del percolato (planimetria e particolari)
- Impianto antincendio (planimetri e particolari)
- Impianto elettrico (planimetria e particolari)
- Impianto estrazione biogas (planimetria e particolari)
- Particolare piattaforma stoccaggio percolato
- Particolare cabina elettrica
- Particolare uffici e servizi
- Particolare pesa a ponte
- Particolare sfangaggio gomme
- Particolare vasca di raccolta acque di prima pioggia
- Particolare vasca riserva idrica potabile
- Particolare riserva idrica antincendio
- Particolare locale gruppo elettrogeno
- Particolare vasca di raccolta acque meteoriche
- Piano quotato della cava (planimetria)
- Piano quotato della cava (sezioni)
- Piano quotato della discarica (planimetria)
- Piano quotato della discarica (sezioni)
- Piano quotato sistemazione del fondo (planimetria)
- Piano quotato sistemazione del fondo (sezioni)
- Piano quotato di colmata (planimetria)
- Piano quotato di colmata (sezioni)
- Planimetria recupero ambientale (planimetria e particolari)
- Disegni in pianta e sezioni delle impermeabilizzazioni
- Opere di carattere geologico - tecnico, idrogeologico e idraulico
- Planimetria raccolta acque meteoriche
- Planimetria della viabilità interna
- Impianto di trattamento (pianta prospetti e sezioni)
- Impianto di trattamento (lay - out);

• Con nota prot. n. 2342 del 24.02.2006 il Servizio Ecologia invitava il proponente a provvedere al deposito degli elaborati concernenti l'intervento proposto presso le amministrazioni interessate (Provincia e Comune di Brindisi) che venivano invitate ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della predetta L.R..

Con la stessa nota si richiedeva alla Eurosud S.r.l. di effettuare le pubblicazioni dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello S.I.A., così come disposto dall'art. 11, commi 1 e 2, L.R. n. 11/2001;

• con nota acquisita al prot. n. 2947 dell'08.03.2006 il proponente trasmetteva copia delle pubblicazioni di rito effettuate su "Avvenire" (quotidiano a diffusione nazionale), "Puglia" (quotidiano a diffusione locale), entrambi datati 12.02.2006, e sul BURP n. 18 del 09.02.2006;

3 con nota prot. n. 10613 del 13.09.2006 il Servizio Ecologia comunicava al proponente che il Comitato Reg.le di V.I.A., riunitosi nella seduta del 05.09.2006, esaminati gli elaborati depositati, rilevava quanto di seguito riportato:

"1) Il progetto proposto prevede la realizzazione di un impianto complesso per il trattamento e lo smaltimento di Rifiuti Speciali non Pericolosi costituito da linea di trattamento e discarica di servizio/soccorso. In particolare i rifiuti, una volta superati i controlli di ammissibilità, verranno avviati alla

linea di trattamento che prevede un ciclo di inertizzazione e stabilizzazione mediante processo a base di reagenti inorganici (cemento, calce, silicati, ecc.) e, completato il trattamento, smaltiti nella annessa discarica controllata;

2) nella documentazione esaminata mancano i pareri di quasi tutti gli Enti preposti ad esprimersi sulla compatibilità e la qualità dell'impianto in merito a localizzazione, sicurezza e sostenibilità ambientale (Comuni limitrofi interessati, AUSL, ARPA ecc.). Risulta allegato solo il certificato di destinazione urbanistica del Comune di Brindisi che, territorialmente interessato ed in relazione al certificato rilasciato, dovrebbe esprimere specifico parere sulla localizzazione dell'impianto in esame;

3) quanto al punto 2) assume maggiore importanza considerando che il complesso è ubicato in zona periferica del territorio di Brindisi, a ridosso dei confini dei Comuni di San Vito dei Normanni, Carovigno e Mesagne, interessando indirettamente aree di cui non si conosce la destinazione urbanistica. Per ciò che concerne il PUTT, l'area ricade in zona di tipo "D";

4) dalle relazioni tecnica e specialistica si rileva che, in considerazione delle caratteristiche del territorio, in fase di realizzazione della discarica si dovranno effettuare delle verifiche in ordine a forme carsiche di superficie, per cui si ritiene necessario che tali verifiche vengano fatte prima dell'inizio dei lavori e vengano adeguatamente certificate;

5) in considerazione di quanto riportato nella relazione idrogeologica ed ai relativi grafici occorre meglio posizionare e/o identificare i pozzi di controllo della falda;

6) occorre che lo studio sul regime dei venti venga contestualizzato su apposita ed aggiornata planimetria che riporti le emergenze e le preesistenze;

7) manca il dettaglio del processo di trattamento delle acque di dilavamento ed, in particolare, occorre definire univocamente il loro smaltimento con le relazioni tecniche specifiche previste dalla normativa;

8) per ciò che concerne il capannone destinato al trattamento occorre evidenziare meglio gli impianti di raccolta dei reflui di lavorazione e di trattamento aria;

9) si ritiene opportuno che, sin dalle fasi di realizzazione della discarica, vengano poste in opera tutte le predisposizioni necessarie alla realizzazione dell'impianto di captazione e combustione del biogas.

Pertanto il Comitato, per le carenze riscontrate e ritenendo indispensabile che l'istanza sia riformulata secondo quanto rilevato e secondo la normativa vigente, sospende l'esame in attesa delle integrazioni..”;

• con nota acquisita al prot. n. 11547 del 05.10.2006 l'Ufficio Tecnico - Settore Ambiente, Edilizia sostenibile del Comune di Brindisi in riferimento al progetto presentato, così si esprimeva:

“...1. il sito oggetto di interesse è ubicato a Nord Ovest, quindi a monte rispetto al deflusso della falda idrica sotterranea, rispetto al sito inquinato catastalmente individuato al fg. 39, particelle 223, 209, 210, per la bonifica del quale questa Amministrazione si è proposta quale soggetto interessato, presentando alla Regione Puglia progetto preliminare e definitivo, che è stato ammesso a finanziamento con deliberazione G.R. n. 1010 del 12.07.06.

2. il progetto presentato non è congruente con le indicazioni di cui al Piano Regionale di Gestione dei rifiuti, approvato con decreto del Commissario Delegato all'Emergenza Ambientale n. 187 del 9.12.05, che ha aggiornato, completato e modificato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti in Puglia approvato con decreto commissariale n. 41 del 6.03.01 e successivamente integrato e modificato con decreto commissariale n. 296 del 30.09.02 e che prevede espressamente che:

“B) Impianti di smaltimento

B1) Impianti a tecnologia complessa in siti che lo strumento urbanistico destina ad attività industriale, salve eventuali limitazioni derivanti da particolari esigenze igienico-sanitarie e ambientali, nonché orografiche.

La priorità per aree industriali dismesse e aree sottoposte a interventi di bonifica e ripristino ambientale.

B2) Messe in riserva e depositi preliminari, in siti che lo strumento urbanistico destina ad attività industriale, salve eventuali limitazioni derivanti da particolari esigenze igienico-sanitarie e ambientali, nonché orografiche.

La priorità per aree industriali dismesse e aree sottoposte a interventi di bonifica e ripristino ambientale.

B3) discariche rispetto dei criteri del decreto legislativo, localizzazioni specifiche, non in insediamenti produttivi “.

3. Il progetto presentato fa riferimento al decreto del Commissario Delegato all'emergenza ambientale in Puglia del 3 dicembre 2004, n. 290, che individua la discarica pubblica di soccorso all'impianto di trattamento dei rifiuti urbani prodotti dal Bacino BR/1, l'ubicazione della quale non può essere considerata quale riferimento per l'individuazione del sito di realizzazione dell'impianto di cui all'oggetto, non di competenza pubblica.

4. il progetto presentato non è congruente con il Piano Provinciale di smaltimento dei rifiuti che prevede, per gli impianti di trattamento, l'ubicazione in Zona Industriale.

5. il SIA non mette in evidenza particolari esigenze di carattere orografico e ambientale che abbiano orientato la scelta in direzione di una ubicazione diversa da quanto stabilito dagli strumenti di programmazione, tale da far rientrare lo stesso nei casi previsti dallo stesso decreto del Commissario Delegato all'Emergenza Ambientale n. 187 del 9.12.05.

Pertanto, allo stato attuale, sulla base della documentazione fornita, si ritiene non ammissibile la proposta progettuale presentata per le seguenti motivazioni:

- non congruenza con gli strumenti programmatori di pianificazione territoriale esistenti;
- incompletezza della documentazione presentata a supporto della scelta del sito, che dimostri l'impossibilità di realizzare l'impianto, nel suo complesso, in un sito diverso ma rispondente ai requisiti di cui agli strumenti di programmazione e pianificazione già citati...”;
- con nota acquisita al prot. n. 12535 del 26.10.2006 perveniva copia della Determinazione Dirigenziale n. 1047 del 27.09.2006 della Provincia di Brindisi con la quale comunicava il seguente parere, espresso dal Comitato Tecnico Provinciale nella seduta dell'01.08.2006:

“...Con riguardo al quadro programmatico può evincersi come il proposto SIA dovrebbe approfondire la piena compatibilità con le indicazioni della programmazione regionale, in special modo il decreto del C.D. n. 187/05, ma anche con il piano di gestione dei rifiuti in Puglia adottato con D.C. 41 del 6/3/01 pure ossi ancora vigente, dettando ed indicando i criteri per il fabbisogno di smaltimento cui la discarica dovrebbe provvedere, per l'esatta individuazione di tipologia, quantità e provenienza dei rifiuti da smaltire, sia intra-regione che extra-regione, accompagnata con la previsione dei rispettivi volumi da conferire in discarica.

Tanto per comprendere se i rifiuti accettati sono conformi agli obiettivi di piano, se la discarica soddisfa le clausole di limitazione della movimentazione e i criteri di prossimità, quale sia il fabbisogno dei produttori in relazione alla domanda di smaltimento e trattamento dei rifiuti e ciò per comprendere le esigenze e le richieste, anche in termini quantitativi, dei produttori dei rifiuti operanti sul territorio regionale al fine di accertare l' utilità dell'impianto in progetto con la domanda del mercato attuale e prevedibile con l'ausilio e l'applicazione di indici di settore.

Tanto perché sia concretamente ed effettivamente verificabile il rispetto dei criteri di cui ai punti a) -b) - c) - d) -e) del paragrafo 7-Rifiuti Speciali del decreto del C.D. 187/05.

B) per ciò che concerne il quadro progettuale si richiede senza dubbio in maggior approfondimento delle motivazioni in ordine alla scelta di possibili alternative progettuali in special modo nella scelta dei processi tecnologici per l'inertizzazione e la stabilizzazione del rifiuto non ritenendo sufficiente il Comitato il solo riferimento al criterio del costo assoluto quale criterio dirimente per la scelta della tecnologia a base di reagenti inorganici in luogo di quella a reagenti organici o anche di altre tecnologie.

Insufficienti paiono, allo stato degli atti e in ragione della normativa vigente:

1. la mancata previsione di un impianto di captazione del biogas che dovesse prodursi nella discarica, non potendosi riservare la realizzazione in corso di esercizio o addirittura in fase di post-chiusura;
2. l'omissione di un monitoraggio in continuo della falda al fine della verifica continua e periodica dello stato e della tenuta delle protezioni del fondo e dei fianchi della discarica, e la mancata previsione del punto zero dello stato della falda;
3. inadeguate paiono le indicazioni in ordine ai tempi di realizzazione e di esercizio dell'impianto e ciò al fine di determinare l'impatto con riferimento ai riflessi della presenza della discarica nel tempo.

Con riguardo a) quadro ambientale mentre si prende atto che l'area è stata individuata su aree degradate dall'attività estrattiva o che essa è individuata a distanze sufficientemente lontane dai centri abitati o da aree sottoposte a vincoli naturalistici, si deve pure aggiungere che non appare chiaro come "...il contesto di allocazione dell'area..." si presenti progettualmente in grado di reagire positivamente ad eventuali impatti.

Da questo punto di vista andrebbe chiarito ed approfondito l'impatto dalla nuova discarica sul traffico e sulla viabilità in considerazione della compresenza nell'area di altri impianti di trattamento e smaltimento rifiuti e di altri impianti industriali" dei quali lo studio in oggetto non parla.

E andrebbe anche approfondito, per valutarne appieno gli effetti e l'impatto, sotto quale aspetto e secondo quali argomenti lo studio non rilevi carattere di emergenza ambientale dell'area individuata per la realizzazione dell'impianto in oggetto. E' dato acquisito alla comune conoscenza che nell'area vi siano altri impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti sia speciali (Formica Ambiente S.r.l.) che RSU (la discarica del Comune di Brindisi), vi sono altri impianti industriali (impianto per conglomerati bituminosi, betonificio, impianto di micronizzazione calcare, cave attive), siti di particolare criticità ambientale e rischio quali l'impianto della ex SMD.

Ancora sotto tale profilo, va evidenziata l'insufficienza di una adeguata ed approfondita indagine geologica mancando all'uopo una precisa stratigrafia del sottosuolo, un appropriato studio che preceda un congruo numero di sondaggi a diversa profondità a carotaggio continuo, delle prove di permeabilità. A tal proposito le tecniche utilizzate nello Studio non possono essere ritenute sufficienti né può condividersi il proposito di valutare eventuali emergenze dovute alla eventuale presenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale in corso di realizzazione della discarica, vieppiù sol che si pensi che la stessa società istante ha verificato l'esistenza certa di carsismo superficiale. Al fine, pertanto, della esatta compatibilità geologica dell'impianto non può limitarsi alla tecnica delle prospezioni geofisiche con la metodica della sismica a rifrazione in quanto non esaustiva di eventualità non prevedibili (esistenza di strati nascosti o di strati a velocità inversa), ma che possono accertarsi solo con le innanzi richieste di indagini con perforazioni, carotaggi e, alla bisogna, con l'uso di indagini sismiche in foro, per il rilevamento tempestivo di giunti di stato, fratture o cavità che facciano variare gli indici di stabilità degli strati e l'indice K.

Tale indagine va condotta prima della eventuale realizzazione, essendo la necessaria valutazione della compatibilità dell'impianto con la natura del suolo e del sottosuolo condizione necessaria della stessa realizzazione.

D) Da un punto di vista complessivo, lo Studio in oggetto dovrebbe approfondire l'esposizione dei motivi della scelta compiuta avendo cura di illustrare le alternative possibili di localizzazione dell'impianto, ivi compresa quella di non realizzare l'opera come, d'altronde, espressamente previsto dalla lettera e) comma 2 art. 8 L.R. 11 /01,

E) Sempre restando ad una visione più generale che lo Studio dovrebbe dare all'amministrazione, è assolutamente opportuno approfondire i criteri ed i risultati dell'analisi economica dei costi e dei benefici che la comunità e il territorio dovrebbero trarre dalla realizzazione dell'impianto.

CONSIDERATO che la valutazione di un intervento di trasformazione fisica e di uso del territorio deve

svolgersi in modo da rendere compatibili la qualità del paesaggio, le sue componenti strutturali e promuovere la salvaguardia e la conservazione delle risorse e del paesaggio naturali;

RITENUTO che la valutazione debba altresì prefiggersi l'obiettivo di un elevato grado di protezione ambientale e di conservazione delle risorse...ESPRIME parere allo stato non favorevole in assenza ed in mancanza di tutte le condizioni e degli approfondimenti di cui alla premessa del presente atto, omettendo lo Studio proposto talune indicazioni ritenute essenziali ai fini della formulazione di un completo giudizio di compatibilità ambientale.

L'intervento progettato, ove presentasse ed assicurasse la presenza e la realizzazione di quanto in premessa indicato e rappresentato, potrebbe, in ragione di tutte le considerazioni ivi svolte, essere valutato in maniera più esaustiva con riferimento alla normativa in vigore, con particolare riferimento alle condizioni ed ai presupposti richiesti dalla Legge Regionale 11/01...;

3 Il Comitato Reg.le di V.I.A. nella seduta del 14.12.2006 considerando che:

“...sono pervenuti i pareri del Comune di Brindisi e della Provincia di Brindisi...

- La Ditta Eurosud S.r.l., a tutt'oggi, non ha ancora presentato le integrazioni richieste...

...ritiene di integrare le richieste di cui al parere del 05.09.06 chiedendo controdeduzioni in ordine a quanto riportato nei pareri del Comune e della Provincia di Brindisi.”; pertanto il Servizio Ecologia formalizzava con nota prot. n. 15284 del 20.12.2006 la richiesta sopra esplicitata;

• con nota prot. n. 05/07, acquisita al protocollo del Servizio Ecologia n. 5899 del 10.04.2007, il proponente, in riscontro alla sopracitata richiesta prot. n. 15284/2006, comunicava al Servizio scrivente, al Comune ed alla Provincia che: “... Il Progetto in parola, così come richiesto dalla Regione Puglia/Settore Ecologia, integrato negli atti documentali, implementato negli aspetti tecnici, considerato i recenti disposti di Legge, dovrebbe soddisfare e superare le perplessità emerse da parte del Comitato Tecnico Provinciale, anche alla luce della attuale:

- carenza degli adeguamenti del Piano Provinciale ai Decreti del Commissario Delegato n° 187/05 e 246/06, riguardanti la individuazione delle zone idonee e non idonee per la localizzazione degli impianti di smaltimento;

- la particolare situazione di presunto inquinamento del sottosuolo, registratasi presso l'Area Industriale di Brindisi che, di fatto, qualora accertato non consente la realizzazione di alcun opificio industriale, anzi mette in discussione gli esistenti.

Sarà cura di questa Società inoltrare agli Enti indirizzo il Progetto nel più breve tempo...”

• con nota datata 19.11.2007, acquisita al prot. n. 1189 del 23.01.2008, il proponente inoltrava le integrazioni richieste dal Servizio Ecologia con nota prot. n. 15284/2006, costituite dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica Integrativa di Progetto;

- Planimetria inerente i Pozzi di Monitoraggio;

- Relazione Tecnica di Indagini geofisiche finalizzate a verificare lo stato fisico-meccanico dei terreni nel sottosuolo e l'esistenza di forme carsiche ipogee nell'area in cui è prevista la realizzazione dell'impianto;

- Elaborazione planimetrica con ubicazione delle indagini;

- Elaborazione della “Carta Geologica” dell'area;

- Elaborato delle Sezioni Topografiche;

- Elaborato delle Sezioni Sismostratigrafiche;

• con nota prot. n. 6931 del 09.05.2008 la Eurosud s.r.l. chiedeva un differimento data in merito al pronunciamento di compatibilità ambientale, riservandosi di trasmettere successive integrazioni progettuali che non risultano trasmesse;

3 Il Comitato Reg.le di V.I.A. nella seduta del 13.10.2009, analizzata la documentazione agli atti, evidenziava quanto segue:

... la EUROSUD s.r.l., in data 19/11/2007 con prot. n. 1189 del 23.01.08, deposita le integrazioni in ordine alle richieste del Comitato.

Successivamente, con nota datata 09.05.2008 prot. n. 6931, la stessa Eurosud S.r.l. chiede un differimento data in merito al pronunciamento di compatibilità ambientale riservandosi di trasmettere nuove ed ulteriori integrazioni progettuali che ad oggi non risultano depositate.

Nel frattempo è stato possibile reperire copia completa dei pareri del Comune e della Provincia di Brindisi con il verbale del Comitato Tecnico Provinciale.

Contestualmente è stato possibile rintracciare copia della nota della Eurosud S.r.l prot. n. 05/07 con cui si sarebbe dovuto controdedurre in ordine ai rilievi formulati dai vari Enti interessati.

Dall'esame dei pareri contrari del Comune e della Provincia di Brindisi e delle valutazioni del Comitato Tecnico Provinciale e della valutazione delle prime integrazioni del 19/11/2007 emerge quanto segue:

- la relazione integrativa, in alcuni punti, non appare coerente con lo stato di fatto dell'area interessata dall'impianto. In particolare si riscontrano dei nuclei abitati, anche di una certa consistenza, nelle immediate vicinanze della cava interessata;
- per quanto sopra e ribadendo l'importanza di conoscere la programmazione di sviluppo urbano di Comuni interessati dall'impianto, punti 2) e 3) dei precedenti pareri, non si ritengono esaustive le controdeduzioni esposte;
- analogamente non risultano esaustive le analisi effettuate per gli studi geologici ed idrogeologici;
- lo studio relativo al regime dei venti, contestualizzato su adeguata cartografia, risulta inadeguato a documentare le emergenze e le preesistenze all'intorno della zona interessata dall'impianto;
- riguardo ai punti 8) e 9) dei precedenti pareri, sebbene non siano stati mai richiesti gli esecutivi degli impianti, si ritiene che proprio in virtù della situazione reale all'intorno della zona la semplice indicazione delle misure atte a mitigare gli impatti sulla componente della qualità dell'aria rientri tra le peculiarità di giudizio di questo Comitato.

Alla luce di quanto sin qui esposto e dei pareri del Comune e della Provincia di Brindisi, non essendo tuttora pervenuta alcuna ulteriore integrazione come indicato nella nota del 19/11/2007, il Comitato ritiene di dover esprimere parere sfavorevole di compatibilità ambientale dell'intervento in discussione".

Considerato quanto sopra evidenziato il Servizio Ecologia, con nota prot. n. 11808 del 19.10.2009, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90, così come introdotto dall'art. 6 della Legge n. 154/2005, comunicava al proponente che stava provvedendo ad adottare formale provvedimento con esito negativo e pertanto invitava la stessa, entro il termine di dieci giorni a trasmettere osservazioni, eventualmente corredate da documentazione.

Detta nota veniva restituita in data 27.01.2009 al Servizio scrivente con la notifica delle Posteitaliane indicante il trasferimento della ditta proponente;

- con nota acquisita al prot. n. 7228 del 25.05.2010 la Eurosud S.r.l., che nel frattempo aveva cambiato indirizzo, così come rilevabile dalla carta intestata riportante Via Manara, 16, c/o Studio dr. Carciulo, Brindisi, richiedeva notizie in merito al pronunciamento di compatibilità ambientale dell'intervento di che trattasi;

- con nota prot. n. 7419 del 28.05.2010 il Servizio Ecologia evidenziava di aver già provveduto con la sopra esplicitata comunicazione prot. n. 11808 del 19.10.2009 alla notifica del parere negativo di compatibilità ambientale dell'intervento in argomento presso l'indirizzo al quale era stata mandata tutta la precorsa corrispondenza.

Venivano inoltre dimostrati i numerosi e inutili tentativi compiuti dal Servizio Ecologia per comunicare il predetto parere dopo la riconsegna da parte delle Posteitaliane della nota prot. n. 11808/2009.

Il Servizio Ecologia rilevava inoltre che solo con la nota di sollecito trasmessa dalla ditta proponente era

venuto a conoscenza, ugualmente da quanto riportato sulla carta intestata, che erano cambiati indirizzo, numero telefonico ed indirizzo e-mail del proponente che, nel frattempo, non risulta abbia comunicato formalmente tali variazioni all' Ufficio scrivente.

Tutto ciò premesso, considerato il notevole lasso di tempo trascorso dal preavviso di parere negativo, si invitava la società istante a dare riscontro a quanto richiesto con la nota prot. n. 11808 del 19.10.2009 entro il termine perentorio di 10 giorni.

- con nota pervenuta in data 18.06.2010 la Eurosud S.r.l. riscontrava la sopra esplicitata richiesta e trasmetteva le proprie controdeduzioni;

3 Nella seduta del 07.09.2010 il Comitato Reg.le di V.I.A., cui compete la responsabilità dell'istruttoria tecnica ai sensi del c. 6 art. 4 e del c. 4 art. 11 del R.R. approvato con D.G.R. n. 18589/09, esaminata la documentazione progettuale, preso atto dei pareri pervenuti, rilevava quanto di seguito riportato:

Dall'esame degli ultimi elaborati trasmessi si rileva, come affermato dalla stessa Ditta, che si tratta di ulteriori integrazioni che, però, sostanzialmente ripropongono le medesime argomentazioni della precedente relazione integrativa del settembre 2007, a meno di quanto riportato di seguito:

- una precisazione circa il contesto di allocazione dell'area che presenterebbe "solo sporadiche abitazioni prevalentemente usate per le lavorazioni agricole praticate a carattere stagionale";
- per quanto riguarda lo studio sul regime dei venti viene aggiornato con i dati rilevati da ARPA Puglia nella vicina contrada Autigno da novembre 2007 ad aprile 2008.

I dati vengono restituiti graficamente riportando la rosa dei venti su uno stralcio, molto ristretto, dell'ortofoto del 2007;

- viene fornito il progetto dell'impianto di captazione del biogas;
- viene fornito uno schema di larga massima dell'impianto di aspirazione dell'area del capannone.

Conseguentemente, rimangono irrisolte le problematiche sollevata sia dal Comitato tecnico della Provincia di Brindisi sia dal Comitato V.I.A. della Regione e, pertanto, non si può che confermare il parere negativo di compatibilità ambientale all'intervento proposto.

Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

Vista la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Richiamati gli articoli 15, 18 e 21 della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1859 del 13.10.2009 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale del Comitato Reg.le di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 28, L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Visto in particolare il c. 2 art. 2 del predetto Regolamento che testualmente recita:

"Le competenze del Comitato comprendono:

- a) L'esame tecnico del progetto ovvero delle diverse alternative progettuali presentate dal proponente, nonché della documentazione tecnica a corredo (SIA);
- b) L'individuazione e la quantificazione degli impatti diretti ed indiretti dei progetti sulle diverse componenti ambientali (suolo, sottosuolo, acque, aria, paesaggio) e sugli elementi che ne fanno parte (l'uomo, la fauna e la flora, il clima, il paesaggio, i beni materiali, il patrimonio culturale) e le interazioni tra questi; la valutazione delle misure proposte per eliminare o mitigare gli impatti negativi previsti; la valutazione degli eventuali sistemi di monitoraggio della compatibilità ambientale dei progetti proposti dal proponente;
- c) L'analisi dei contenuti di tutte le osservazioni, delle controdeduzioni, dei pareri e quant'altro afferente il progetto in esame e di tutta la documentazione agli atti;
- d) L'esposizione e la discussione, in sede plenaria, dei contenuti salienti di tale documentazione;
- e) La formulazione di un parere sull'impatto ambientale del progetto, opera o intervento proposto.

Sulla base del parere espresso dal Comitato, il Dirigente della struttura competente adotta il provvedimento finale, denominato "Giudizio di compatibilità ambientale".

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto quanto sopra premesso, sulla base del parere espresso dal Comitato Reg.le di V.I.A., così come previsto dall'art. 2, comma 2 (ultimo capoverso) del precitato Regolamento Regionale

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni che qui si intendono integralmente riportate ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nelle sedute del 13.10.2009 e del 07.09.2010, parere sfavorevole di compatibilità ambientale per l'impianto di trattamento e smaltimento rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 4, punto 1. lett. b) del D. Lgs. 36/03 in loc. Formica, nel Comune di Brindisi, riportato in catasto al foglio di mappa n. 39, p.lle nn. 328, 327, 660, 119, 320, 326, 319, 325, 318, 324, 331, 317, 323, 112 e 233, proposto da Eurosud S.r.l Via Manara, 16, c/o Studio dr. Carciulo, Brindisi.

- Di notificare, a cura del Servizio Ecologia, il presente provvedimento al proponente ed agli enti interessati;

- Di far pubblicare, a cura del Servizio Ecologia, il presente provvedimento sul B.U.R.P.;

- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- Di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss. mm., può proporre ricorso giurisdizionale amministrativo al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, o, in alternativa ricorso straordinario al presidente della Repubblica (ex D.P.R. 1199/1971) entro il termine di 120 giorni

dalla sua conoscenza.

Il Funzionario Istruttore P.O.VIA Il Dirigente dell'Ufficio VIA/VAS
Sig.ra C. Mafrica Ing. G. Russo
